

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
"C.S.E.A."**

Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046
Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

**PROGETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI SFALCI E POTATURE C.E.R. 20.02.01
QUINQUENNIO 2020-24**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario.....	2
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 2 – DEFINIZIONI.....	3
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO.....	4
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO.....	4
Art. 5 – PAGAMENTI.....	5
Art. 6 – OBBLIGHI.....	6
Art. 7 – CARATTERE DEL SERVIZIO.....	8
Art. 8 – DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEL SERVIZIO ...	9
Art. 9 – SPESE – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALL’APPALTO	11
Art. 10 – PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
Art. 11 – CRITERI DI SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE	12
Art. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO	14
Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	16
Art. 14 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	19
Art. 15 –DECADENZA DELL’APPALTATORE.....	20
Art. 16 –DICHIARAZIONE DI DECADENZA	20
Art. 17– PENALITA’	21
Art. 18 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI..	22
Art. 19 – REVISIONE PREZZI.....	25
Art. 20 – GARANZIA DEFINITIVA	27
Art. 21 – ASSICURAZIONE DELL’APPALTATORE.....	29
Art. 22 – NORME CHE REGOLANO LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE.....	32
Art. 23 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE	33
Art. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
Art. 25 – SEDI E RECAPITI	36
Art. 26 – CONTROVERSIE.....	37
Art. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	37
Art. 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”	37
Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO	38
Art. 30 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	38
Art. 31 – NORMA FINALE.....	38

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto, indetto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (da ora innanzi CSEA), con sede operativa in P.za Risorgimento n. 2 - SALUZZO, ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili di sfalci e potature codice C.E.R. 20.02.01 provenienti dai Comuni del Bacino CSEA **suddivisi in due lotti**: lotto 1 per i Comuni dell'Area Saluzzese (escluso Saluzzo) e lotto 2 per quelli dell'Area Saviglianese-Fossanese (escluso Fossano).

I rifiuti biodegradabili di sfalci e potature sono raccolti, in modo differenziato, con le seguenti modalità:

cassonetti di prossimità stradali;

cassonetti con sistema domiciliare presso le utenze domestiche;

e conferiti presso l'impianto di recupero a mezzo di cassoni scarrabili o con autocompattatori.

I rifiuti sono oggetto di controllo visivo da parte del personale addetto alla raccolta ma tale procedura non scongiura la presenza di impurità nel rifiuto in oggetto avviato all'impianto: eventuale presenza di rifiuti non conformi al flusso CER 20.01.08 in percentuale inferiore al 6% non si potrà ascrivere alla stazione appaltante e dovrà essere accettata dall'impianto senza oneri aggiuntivi per la stessa.

In caso di superamento di tale soglia (debitamente documentato con analisi merceologica dedicata a carico dell'appaltatore in contraddittorio con la stazione appaltante) i carichi dovranno comunque essere accettati, ma potrà essere addebitato al produttore il costo per la selezione del materiale.

Tutti i termini prescritti nel presente Capitolato Speciale di Appalto (da ora innanzi CSA) sono espressi in giorni naturali e consecutivi.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente CSA vengono adottate le seguenti definizioni:

- **Rifiuti biodegradabili da sfalci e potature** : si intendono gli sfalci, le potature, le foglie e i fiori derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- **conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai centri di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

- **trasporto:** operazioni e attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in sessanta mesi, indicativamente dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 fatte salve eventuali proroghe per l'inizio del servizio e, conseguentemente, per la scadenza del medesimo.

Alla scadenza del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Il CSEA si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni economiche e gestionali del presente CSA.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il quantitativo complessivo dei rifiuti oggetto di recupero per il periodo definito nell'art. 2, desunto dalle produzioni dell'ultimo triennio per i Comuni in cui il servizio era già in essere e presunto per i Comuni in cui il servizio è iniziato nel mese di novembre 2018, **sarà suddiviso in due lotti** (esclusi i Comuni di Fossano e Saluzzo che non rientrano in questo conteggio):

LOTTO 1: Comuni area Saluzzese:	6.969,00 t;
LOTTO 2: Comune area Saviglianese-Fossanese	17.772,50 t.

per un totale di 24.741,50 t.

in **Allegato 1** sono specificati i Comuni appartenenti a ciascun lotto.

L'affidamento delle attività previste dal presente CSA è conferito *a misura*: il compenso per tali servizi è dato dal prodotto tra costo di conferimento e tonnellate di materiale in ingresso all'impianto.

Ciascun offerente potrà, a sua discrezione, partecipare alla gara per uno o entrambi i lotti, presentando offerta in ribasso sulla base del **prezzo a base di gara pari a 21,00 €/t per il lotto n° 1 e per il lotto n° 2**

Sono compresi nel prezzo a base di gara:

- 0,50 €/t per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Per un importo complessivo di 12.372,00 € **non soggetti a ribasso d'asta**

L'ammontare complessivo dell'appalto per i 60 mesi di durata dell'affidamento ammonta quindi a;

LOTTO 1: Comuni area Saluzzese: 146.349,00 €. Di cui un totale €. 3.484,50 di oneri sicurezza non soggetto a ribasso

LOTTO 2: Comune area Saviglianese-Fossanese: 373.222,50 €. Di cui un totale €. 8.887,50 di oneri sicurezza non soggetto a ribasso

per un totale complessivo di **519.571,50 €**.

Con il prezzo di conferimento s'intende compensato l'appaltatore, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente CSA, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, compresi i costi relativi a:

- eventuale selezione e smaltimento rifiuti non conformi presenti nel flusso oggetto del servizio;
- eventuali analisi sul materiale oggetto del servizio funzionali al rilascio delle omologhe di ingresso all'impianto;
- eventuali altre analisi necessarie all'appaltatore per la gestione del servizio.

Pertanto la ditta, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersi carico di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente CSA.

Art. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato in rate trimestrali posticipate ed a seguito della presentazione delle fatture relative al trimestre precedente.

Con il corrispettivo che verrà versato alla ditta appaltatrice si intende compensata la stessa di qualsiasi spesa e competenza inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente CSA, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento per l'esecuzione del servizio nulla escluso, che forma oggetto del presente appalto, verrà effettuato non oltre 30 giorni fine mese data fattura emessa a fronte dei quantitativi di materiale conferiti presso l'impianto e certificati precedentemente con apposito verbale.

L'appaltatore dovrà inviare mensilmente un rapporto in formato digitale recante, per ciascun produttore:

- data;
- riferimento FIR di trasporto;
- trasportatore;
- quantitativi accettati in impianto.

Tale rapporto dovrà essere recapitato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- paolo.gaboardi@consorziosea.it ;
- rosa.fioravanti@consorziosea.it .

A tal proposito si specifica che, in caso di presenza di carichi ascrivibili a più produttori, dovranno essere presentati dal trasportatore tutti i pesi intermedi (emessi da pesa certificata, elettronica o meccanica o dal sistema di pesatura con celle di carico presente sul mezzo dedicato al trasporto) onde permettere all'impianto di calcolare, per differenza, il peso relativo all'ultimo produttore: **in assenza di tutti i tagliandi peso certificati i carichi dovranno essere respinti.**

Al trasportatore dovrà comunque essere restituita copia delle singole pesate intermedie.

Si sottolinea che il conteggio dei 30 giorni di cui al comma 3, indipendentemente dalla data di emissione della fattura, inizieranno solo a ricevimento di tale rapporto, pertanto nel caso in cui arrivi prima la fattura, questa sarà respinta.

La fatturazione del servizio potrà essere fatta esclusivamente in forma elettronica: altre forme di fatturazione non potranno essere prese in considerazione.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario con addebito delle spese del bonifico stesso, fatte salve le verifiche sugli adempimenti assicurativi e provvidenziali dovuti.

Art. 6 – OBBLIGHI

L'aggiudicatario è tenuto al possesso, ai fini delle attività previste dal presente CSA, di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

L' appaltatore è tenuto al possesso, ai fini delle attività previste dal presente CSA, di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire prima della stipulazione del contratto, in via alternativa:

- proprietà,
- comproprietà,
- o comunque la disponibilità giuridica e di fatto,

di un impianto atto, in alternativa, al:

- recupero,
- trattamento,
- stoccaggio,
- messa in riserva,

della frazione biodegradabile (CER 20.02.01) oggetto del presente CSA.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno impegnarsi ad acquisire la disponibilità di un impianto nelle forme e con le caratteristiche indicate ai punti precedenti, che dovrà tassativamente:

- avere le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti in materia;
- gestire i rifiuti secondo una delle fattispecie previste dall'Allegato C - Operazioni di - recupero di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- garantire la corretta gestione di eventuali rifiuti non conformi eventualmente presenti nel flusso CER 20.01.08 avviato all'impianto.

L'impianto di trattamento deve essere ubicato nel territorio italiano. A carico del Consorzio vi è il trasporto dei rifiuti da trattare fino ad una distanza di 50 Km. dal Comune di Saluzzo.

Nel caso in cui la piattaforma di trattamento fosse ad una distanza superiore a quella indicata al punto precedente, l'Appaltatore dovrà avere a disposizione un sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio che sia posto ad una distanza non superiore a 50 Km. dal Comune di Saluzzo.

In tale ipotesi, il trasporto dal sito di stoccaggio provvisorio all'impianto di destino finale sarà a totale carico dell'Appaltatore.

In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato e il servizio non potrà essere consegnato né avere esecuzione, decadendo irrimediabilmente l'appaltatore, ipso facto, dall'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore, presso l'impianto indicato in offerta, ritiri i rifiuti in regime di R13, dovrà indicare la destinazione presso cui saranno effettuate le successive operazioni di trattamento.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

Nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente CSA senza preventiva autorizzazione in forma scritta da parte del CSEA.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al CSEA tutte le circostanze e le evenienze rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al CSEA qualsiasi irregolarità riscontrata (conferimenti di materiali non conformi), fornendo tutte le indicazioni possibili per risalire al responsabile.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente CSA, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

L'appaltatore assume l'obbligo di applicare rigorosamente tutte le disposizioni normative riguardanti la materia vigenti; ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il CSEA ed i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

L'appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo ed esatto a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e del presente CSA.

Art. 7 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dell'Appaltatore, adottando le conseguenti deliberazioni.

Esso esercita, in nome e per conto degli Enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e devono essere eseguiti con la massima cura e tempestività, per assicurare ai Comuni le migliori condizioni di igiene e pulizia ed un aspetto decoroso.

Nel caso in cui si dovesse provvedere a modificare il sistema di raccolta - in seguito all'entrata in vigore di nuove norme e leggi, e/o alle indicazioni di Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, l'Autorità d'Ambito) l'Appaltatore si obbliga ad uniformarsi, concordando con il Consorzio e nel rispetto del principio di buona fede contrattuale, l'adeguamento del nuovo tipo di servizio con contestuale verifica della tipologia dei servizi ed eventuale rideterminazione del corrispettivo.

Art. 8 – DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono servizi pubblici: costituendo quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore non potranno per nessuna ragione essere interrotti, sospesi od abbandonati dall'Appaltatore - salvo i casi in cui le ragioni dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa allo stesso non imputabile - pena la prosecuzione d'ufficio dei servizi stessi in danno dell'Appaltatore medesimo.

Sono quindi fatte salve esclusivamente le cause di forza maggiore, intese quali eventi che si manifestino con modalità non prevedibili con l'uso della ordinaria diligenza quali terremoti, alluvione, frane, eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. Non sono riconosciute come cause di forza maggiore lo stato di manutenzione dell'impianto e delle aree in genere sulle quali i servizi devono essere svolti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad informare il Consorzio di qualunque evento che possa pregiudicare la continuità del servizio, ricordando che ogni turbativa o interruzione del servizio cagionata dalla omessa informazione potrà essere perseguibile anche in sede penale (artt. 331 e 340 del Codice Penale).

L'Appaltatore assume l'obbligo di applicare rigorosamente tutte le disposizioni normative in materia, vigenti ed emanande; ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il Consorzio ed i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo ed esatto a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e del presente Capitolato.

Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato è effettuato dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo del personale ed organizzazione propri. E' obbligato a collaborare ad iniziative, tese a migliorare i servizi, che verranno eventualmente proposte dal Consorzio

In caso di chiusura temporanea dell'impianto per fermo manutentivo programmato dell'impianto l'aggiudicatario deve darne comunicazione a mezzo PEC al CSEA almeno 7 gg prima del fermo onde permettere la riorganizzazione dei servizi senza soluzione di continuità: la chiusura non potrà comunque protrarsi per più di 48 ore.

In caso di fermo impianto per cause di forza maggiore o per improrogabile fermo manutentivo dovuto a cause impreviste deve esserne data tempestiva comunicazione a CSEA (a mezzo PEC) appena tale impedimento sia noto all'aggiudicatario. **La chiusura non potrà comunque protrarsi per più di 48 ore;**

Il CSEA si riserva comunque, in caso di impossibilità al ricevimento da parte dell'impianto dell'aggiudicatario per un periodo maggiore di due giorni (48 ore), la possibilità di conferire presso il secondo in graduatoria fino a quando l'impianto non sia nuovamente in grado di ricevere il flusso di rifiuti (fermo restando il rispetto degli accordi con terzi frattanto intervenuti per sopperire alla mancanza dell'aggiudicatario).

Art. 9 – SPESE – DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALL'APPALTO

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto regolante il presente appalto di servizio sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese, imposte, tasse ed oneri inerenti ed occorrenti per l'effettuazione degli smaltimenti legati alla prestazione del servizio.

I documenti da presentare per l'ammissione all'appalto e le condizioni dello stesso saranno indicati, oltre che nel presente Capitolato, specificatamente nel Bando e nel Disciplinare di gara.

La Società aggiudicataria, nel corso dell'appalto, dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione sul servizio espletato che fosse necessaria al CSEA, in particolare per consentire la compilazione del MUD e del RUPAR.

Eventuali mancanze ed errori nelle comunicazioni da parte della ditta che comportassero al CSEA sanzioni amministrative per la violazione di normative nazionali, verranno addebitate alla ditta appaltatrice che è da ritenersi unica responsabile di quanto sopra.

Art. 10 – PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà garantire il ritiro dei rifiuti:

- dal lunedì al venerdì per almeno 8 ore (indicativamente dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16);
- il sabato per almeno 4 ore (indicativamente dalle 7 alle 11).

L'appaltatore, in caso di chiusura per festività, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo PEC almeno 7 gg. prima della stessa.

In caso di fermo impianto per cause di forza maggiore o per improrogabile fermo manutentivo dovuto a cause impreviste, che comunque non dovrà essere maggiore di 48 ore, deve esserne data tempestiva comunicazione a CSEA (a mezzo PEC) appena tale impedimento sia noto all'aggiudicatario.

La procedura di accettazione dei mezzi all'impianto dovrà essere la seguente:

- accettazione all'impianto (pesatura del lordo, ritiro FIR e controllo presenza eventuali pesi intermedi);
- avvio allo scarico;
- peso a vuoto (attribuzione della tara ed eventualmente calcolo peso relativo all'ultimo produttore);
- ritiro del FIR (terza e quarta copia) compilato.

Tale procedura, a meno di presenza di mezzi in attesa, dovrà essere effettuata in tempi certi e ragionevoli (dell'ordine dei 20 minuti, al massimo 30): soste di durata maggiore dovuti a eventuali necessarie valutazioni del carico o altri impedimenti di qualsiasi natura da parte dell'impianto non saranno ammesse.

In nessun caso potranno essere ricaricati sul mezzo che ha effettuato il trasporto per conto CSEA rifiuti giudicati non conformi da parte dell'impianto: la gestione di tali rifiuti (messa in riserva o smaltimento) ed i relativi costi sono interamente a carico dell'appaltatore.

Art. 11 – CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE

Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite nell'osservanza dei seguenti criteri:

- evitare ogni danno e pericolo per la salute, il benessere, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo o derivante da rumori ed odori;
- salvaguardare, per quanto è possibile, la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- lavorazione del materiale residuale in un impianto idoneo al fine di massimizzare il recupero di materia, così da ridurre la produzione di rifiuto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto, nell'organizzazione e gestione del servizio e per quanto applicabile al servizio in oggetto, dei disposti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 13 febbraio 2014, criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A tale proposito al fine di perseguire quanto indicato dal D. Lgs 152/2006, Norme in materia ambientale e s. m. i., quale principale riferimento normativo per quanto concerne la gestione dei rifiuti, così come richiamato dal paragrafo 3.3.1. sulla prevenzione della produzione dei rifiuti degli specifici CAM si evidenziano le seguenti specifiche tecniche:

- sviluppare tecnologie pulite e performanti, atte a massimizzare il recupero dei materiali, anche per la parte residuale a valle della raccolta differenziata che ormai supera a livello consortile il 70%;
- l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per ridurre la produzione di rifiuti da conferire in discarica;
- valorizzare le competenze tecniche in materia di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, nello specifico nel settore della lavorazione dei vegetali;
- valorizzare il rifiuto indifferenziato residuale conferito, così da consentire di contribuire alla riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche non recuperabili.

Il Consorzio richiede all'aggiudicatario la disponibilità a fornire le informazioni utili ai cittadini, a supporto dei programmi e delle campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e delle scuole sui temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti e sia della presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti e sul tema del riciclaggio e del recupero dei rifiuti.

Allo scopo di facilitare le succitate campagne e programmi per favorire il riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e l'utilizzo di materiali riciclati, l'appaltatore dovrà acconsentire, per tutta la durata del contratto, l'accesso all'impianto per la visita dello stesso, secondo tempi e modi che dovranno essere preventivamente concertati, agli utenti ed alle scolaresche del territorio, a titolo indicativo e non esaustivo si allega specifico elenco.

L'Appaltatore deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dei dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la movimentazione del rifiuto.

I contenitori eventualmente utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono recare l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che devono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro. Nel caso di contenitori rigidi, questi devono essere dotati di codice identificativo del contenitore.

Gli automezzi eventualmente utilizzati, fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi ed attrezzature eventualmente adottati dal Ministero dell'Ambiente, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti debbono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Ogni semestre l'appaltatore deve fornire al Consorzio un rapporto sull'andamento del servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio steso ed evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità.

Art. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

La direzione ed il controllo sull'esecuzione degli specifici servizi regolamentati dal presente Capitolato è affidata ai soggetti di cui all'art. 101 del Codice. Il Responsabile Unico del Procedimento (in breve, R.U.P.) si avvale pertanto, per quanto riguarda specificatamente il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, del Direttore dell'Esecuzione (in breve, D.E.), ai sensi di quanto stabilito dal Codice e dalle linee guida A.N.A.C., in quanto applicabili. Il D.E. opera mediante il personale del Consorzio.

Tali soggetti sono autorizzati ad impartire disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal Codice e dai successivi provvedimenti attuativi, nonché del presente Capitolato, alle quali l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare. L'Appaltatore ha il dovere di osservare tutte le disposizioni impartite dal R.U.P. e/o dal D.E.

Su disposizione di CSEA, l'Appaltatore dovrà inviare e/o effettuare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico - finanziario - organizzativo e dei documenti e/o dati necessari che diano evidenza oggettiva dell'attività svolta per il mantenimento e/o miglioramento della qualità del servizio e che consentano concrete verifiche al riguardo. Esso si impegna altresì ad inviare a CSEA ogni dato necessario per consentire la compilazione del RUPAR in forma digitale, tenendo indenne il Consorzio medesimo da qualsiasi conseguenza derivante da inserimento di dati errati o ritardo nella compilazione che siano imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore si dovrà rendere disponibile ad incontri con il Consorzio per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento. L'Appaltatore dovrà agevolare in ogni modo il personale tecnico del Consorzio adibito alla rilevazione dei dati statistici, dei tempi e dei metodi dei servizi eseguiti, accettando anche di essere accompagnato dal suddetto personale.

Il Consorzio verificherà l'andamento dei servizi e l'operato dell'Appaltatore, analizzando in particolare l'impostazione organizzativa dei medesimi e valutando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi indicati nel presente Capitolato.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla trasmissione certificata e/o all'invio di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti dei vegetali.

Il R.U.P. o il D.E. potranno conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a loro assoluta discrezione e giudizio, l'ispezione dell'impianto, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nell'ambito del Servizio nonché la verifica della relativa documentazione e, in generale, di

quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanate in materia.

Al fine di permettere al Consorzio di effettuare verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a consentire al R.U.P. o al D.E. o a personale da essi incaricato il libero accesso, in ogni momento, all'ufficio ed ai locali e ad ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio, compatibilmente con le procedure di sicurezza, fornendo tutta la documentazione necessaria ed inerente ai servizi appaltati ed i chiarimenti occorrenti.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere al Consorzio, saranno poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute dal Consorzio per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse espletare, per causa di forza maggiore, devono essere comunicati entro e non oltre due ore dal verificarsi della causa stessa.

Comunque, il materiale conferito presso l'impianto (suddivisioni per conferitori), l'Appaltatore dovrà provvedere mensilmente alla trasmissione al Consorzio, suddiviso per Comune ed entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, dei singoli quantitativi digitalizzati (secondo le specifiche e la classificazione che il Consorzio trasmetterà all'Appaltatore) qualora gli stessi non siano costituiti da documenti informatici.

Dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati dovrà risultare l'ora di arrivo all'impianto.

La trasmissione di tali rapporti da parte del Responsabile del Servizio dell'Appaltatore, equivale ad attestazione su veridicità e correttezza ai sensi di legge.

La mancanza o l'incompletezza di tali rapporti costituirà motivo sufficiente per la sospensione dei relativi pagamenti e l'applicazione delle relative penalità di cui all'articolo successivo senza ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Consorzio non implicherà per lo stesso alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto del presente Capitolato: ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Per velocizzare le comunicazioni dei processi sopra descritti di controllo ed ispezione, verrà richiesto obbligatoriamente all'Appaltatore di partecipare ad un "gruppo di controllo" (gruppo chiuso su applicazioni smartphone tipo Telegram o Whats App) con almeno una utenza telefonica che dovrà essere comunicata al Consorzio, in tal caso sarà quella del referente unico del contratto

(o Capo area): a tal fine l'amministratore del gruppo di controllo sarà il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Consorzio si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti conferiti. Pertanto l'Appaltatore dichiara sin d'ora di porre il Consorzio in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia e buona fede contrattuale, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di cedere, a pena di nullità, in tutto o in parte, il contratto o il servizio, l'Appaltatore potrà affidare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del Codice, parte dei servizi in regime di subappalto, nei limiti e con le modalità previste da tale norma, solo previa autorizzazione del Consorzio, il quale rimarrà completamente estraneo ai rapporti intrattenuti dall'Appaltatore, cui farà capo ogni responsabilità per l'esecuzione dei servizi. Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto piena responsabilità dello stesso.

L'Appaltatore non potrà far ricorso al subappalto per servizi per i quali in sede di offerta non abbia presentato la dichiarazione di intento al subappalto.

Il subappalto è consentito in presenza delle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la prestazione subappaltata, compresi i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per categorie e classi di attività adeguate;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

I servizi o le parti di servizi per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelli indicati e dichiarati nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ovvero, nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, presso il Consorzio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Tale contratto deve individuare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione, con in allegato fotocopia di un documento di identità, a sensi DPR 445/00, del subappaltatore attestante di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice. Il Consorzio rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento.

E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art.105 comma 7 del Codice.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare al Consorzio, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate al Consorzio eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmette inoltre al Consorzio, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Il Consorzio, ai fini del pagamento dei corrispettivi d'appalto, acquisisce la certificazione DURC attestante la correttezza/correntezza dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore e dei subappaltatori che hanno operato, nel periodo in cui è maturato il diritto al corrispettivo, in collaborazione con l'Appaltatore.

Qualora, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, si riscontri il mancato rispetto di quanto sopra, il Consorzio assegnerà un termine perentorio all'Appaltatore, non superiore a 15 giorni, per l'allontanamento del subappaltatore, ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore medesimo in relazione agli obblighi normativi, retributivi e contributivi.

L'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Consorzio provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti di CSEA per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto in via esclusiva, sollevando e manlevando la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) e b), D.lgs. 81/2008 e deve promuovere la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art.26, comma 3, del medesimo Decreto.

Per quanto attiene al profilo della sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro delle imprese subappaltatrici debbono predisporre il piano delle procedure di sicurezza per i lavoratori ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con le proprie procedure di sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.lgs. 81/2008.

Prima dell'inizio delle prestazioni si provvederà alla trasmissione al Consorzio del piano delle procedure di sicurezza dei subappaltatori.

Non è consentito al subappaltatore di subappaltare a sua volta prestazioni (cosiddetto "subappalto a cascata").

Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi integralmente nullo. Il mancato rispetto della disposizione comporta, oltre alle sanzioni penali (art. 21, L. 646/1982), anche la

facoltà del Consorzio di risolvere il contratto d'appalto, e la possibilità dell'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al medesimo per effetto della risoluzione stessa.

il Consorzio corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 14 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione CSEA del buon andamento del servizio assunto, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Incombe all'appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di selezione, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi il CSEA ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'appaltatore è tenuto altresì al rispetto dell'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

Art. 15 – DECADENZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore incorre nella decadenza dell'affidamento dell'appalto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente CSA non siano adempiute secondo le modalità stabilite.

In particolare nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del CSEA;
- c) quando l'impresa si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- d) cessione o subappalto (parziale o totale) del servizio ad altri senza esplicita autorizzazione;

- e) per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi: in questi casi si farà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione CSEA, alla domanda di risoluzione dell'accordo tra le parti a termini dell'art. 1453 del C.C.;
- f) perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge;
- g) situazioni di altre inadempienze previste dal C.C. e dalle leggi disciplinanti la materia;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Responsabile del Procedimento notifica all'Appaltatore, a mezzo PEC, l'inizio del procedimento di decadenza e gli eventuali addebiti dovuti con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

La risoluzione dell'appalto per inadempimento determina l'incameramento totale della cauzione prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'ente a risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 16 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La decadenza dell'appaltatore è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione CSEA mediante apposito provvedimento.

Eventuali danni o spese derivanti al CSEA per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di decadenza il CSEA potrà avvalersi, per la continuazione provvisoria del servizio, di altro assunto: per la designazione del nuovo assunto si procederà secondo la graduatoria stilata a seguito dell'avviso sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dal Consorzio.

Art. 17 – PENALITA'

Per le infrazioni agli obblighi contrattuali saranno erogate le seguenti penalità:

- in misura pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo di Contratto per ciascun giorno di ritardo nel ritiro dei rifiuti a partire dal 3° giorno lavorativo dopo la richiesta: la penale raddoppia (2‰ - due per mille) a partire dal 6° giorno lavorativo;

-300,00 € per la mancata comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 10 (chiusura programmata);

La riscossione delle penalità avverrà mediante addebito con apposita fattura.

Le infrazioni potranno essere accertate dall'appaltante mediante il proprio personale o persone delegate.

L'appaltante procederà, a mezzo p.e.c. entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

Sanzioni adeguate verranno, inoltre, applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa, nonché per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto dell'appaltante di dichiarare la risoluzione degli accordi tra le parti.

ART. 18 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo sarà a misura sulla base dei ribassi offerti in sede di gara sui prezzi a tonnellata indicati, sugli effettivi quantitativi conferiti.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.

L'importo della garanzia di cui al punto precedente viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Consorzio. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto sia con riguardo al corrispettivo che ai servizi opzionali attivati nel corso dei dieci anni di contratto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Il corrispettivo sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate risultanti dall'aggiudicazione per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data della ricezione della fattura, previa verifica (-i) di correttezza/correntezza contributiva come risultante dal DURC, (-ii) di conformità agli obblighi contrattuali in corso di esecuzione accertata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 111 comma 1 del Codice, (-iii) di assenza di inadempienze rispetto a provvedimenti emessi dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 comma 9, del d.l. 262/2006, convertito nella Legge 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40), fermo restando le ritenute di cui all'art. 30 comma 5 bis del Codice da applicare sia al corrispettivo che ai servizi aggiuntivi attivati nel corso dei dieci anni di contratto, che potranno essere svincolate solamente in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. 50/2006, previo rilascio del DURC.

Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti a titolo di penali, nonché, a titolo di risarcimento danni e/o spese puntualmente documentate sostenute dal Consorzio, per eventuali interventi eseguiti d'ufficio in conseguenza dell'inadempienza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pesa del materiale conferito da ciascun Comune, inviando mensilmente, per ciascun Comune, i quantitativi conferiti, suddivisi per tipologia, e presentando i tagliandi di pesatura suddivisi per ciascun conferente. Poiché i mezzi che conferiranno il materiale potranno avere materiale proveniente da più Comuni, ma con le pesature intermedie, l'Appaltatore, sulla base della pesatura in ingresso avrà l'onere di effettuare

la ripartizione dei quantitativi fra ciascun Comune sulla base delle pesate intermedie che gli saranno presentate.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate del corrispettivo da parte del Consorzio non fa sorgere in capo all'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Consorzio, qualora questo non abbia provveduto a pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno emesso le fatture al Consorzio; fatture che dovranno essere vistate ed esibite dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa Capogruppo con procura notarile. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa Capogruppo.

Salvi i casi in cui il Consorzio effettui il pagamento diretto al subappaltatore indicati al precedente articolo, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Consorzio medesimo, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate

Ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA nelle misure legalmente definite, l'Appaltatore, o le Imprese Appaltatrici in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà/dovranno presentare, secondo le indicazioni del Consorzio, le debite fatturazioni con la specifica indicazione delle prestazioni effettuate.

Si precisa che, in base al d.l. 50/2017 convertito in legge 96/2017, a partire dal 1° luglio 2017, trova applicazione il meccanismo del c.d. "split payment" (art. 17 del d.p.r. 633/1972 "scissione d'imposta").

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie", legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Servizio un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

L'Appaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere e l'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro n. 7 giorni dall'accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato, per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Consorzio che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte al Consorzio.

Art. 19 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo per l'espletamento del Servizio oggetto del presente Capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Il prezzo di aggiudicazione del Servizio è fisso per il primo anno.

A partire dal primo mese del secondo anno di contratto (nel caso il servizio partisse il primo gennaio 2019 sarebbe a partire dal primo gennaio 2020) il corrispettivo sarà revisionato, in aumento o in diminuzione, ponendo come base di calcolo l'indice FOI in vigore nel mese precedente a quello in cui è stato avviato il servizio e confrontandolo con l'indice FOI in vigore nello stesso mese dell'anno successivo, e così via negli anni successivi, sempre prendendo come base l'indice FOI in vigore nel mese precedente a quello di cui è stato avviato il servizio, fermo restando che l'importo del corrispettivo revisionato negli anni precedenti non è soggetto a capitalizzazione, come da tabella allegata.

Resta inteso che non sono consentite revisioni del prezzo riferite a qualsiasi altro parametro tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incremento della popolazione, l'adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, l'aumento del costo del carburante.

A titolo di esempio il sistema di calcolo pregresso risulta essere il seguente:

avvio del servizio primo novembre 2019 con corrispettivo di Euro 50,00: fino al 30 ottobre 2020 il corrispettivo non subisce modifiche; a partire dal primo novembre 2020, sulla base dell'indice ISTAT FOI di cui alla tabella allegata si rilevasse un incremento pari al 2%: di conseguenza il corrispettivo risulta essere $50,00 \times 2\% = \text{Euro } 1,00$ e quindi pari ad euro 51,00, da applicare a partire dal primo novembre 2020.

FOI (nt) 3.1 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
omiss.												
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1						

Fonte: www.istat.it/it/archivio/3440

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi compreso il pagamento delle penali, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il maggior danno, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/16, nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3, del Codice. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Tale garanzia deve essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/16.

Tale garanzia dovrà, altresì, restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/16.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Consorzio, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Consorzio ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto. Qualora la garanzia non risultasse sufficiente, CSEA si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il Consorzio può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore medesimo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Consorzio, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

Art. 21 – ASSICURAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Spetta all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose

nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come spetta all'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati, l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali di terzi dati in uso.

Sono pertanto a carico dell'Appaltatore le seguenti coperture assicurative:

POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

A copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto. La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone e cose (e/o animali) non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro.

Nella definizione di "Terzo danneggiato", la polizza dovrà comprendere le persone che hanno un rapporto diretto con il Consorzio, quali gli amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito o per conto del Consorzio stesso.

La polizza inoltre dovrà comprendere le più significative "garanzie aggiuntive" generalmente prestate e necessariamente:

- la eventuale responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o dirigenti dell'Appaltatore o delle persone non alle sue dipendenze, della cui opera il medesimo può avvalersi per lo svolgimento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato;
- i danni derivanti dall'utilizzo di bracci e dispositivi meccanici stabilmente fissati su mezzi meccanici;
- i danni derivanti da interruzioni, danneggiamento o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriale, commerciali, amministrative, agricole o di servizi), perché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;

- i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- i danni derivanti e connessi alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i danni derivanti da impiego di macchinari, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) con la sola esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei medesimi, assicurata a norma di legge;
- la copertura, per l'Appaltatore, della responsabilità civile derivante dalla cessione di attività in subappalto, comprese le lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

A copertura dei danni da inquinamento, relativi sia alla corretta gestione tecnica ed operativa dell'impianto di stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati, con massimale di almeno € 1.000.000,00 (unmilione).

POLIZZA INCENDIO comprensiva di "GARANZIE ACCESSORIE" ed "EVENTI SPECIALI"

Sia i fabbricati sia tutti i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore, ma non di proprietà del Consorzio, dovranno essere assicurati dall'Appaltatore con una polizza antincendi con massimale di € 1.000.000, comprensiva delle seguenti coperture:

atti vandalici;

eventi atmosferici;

ricorso terzi da incendio e nello specifico dovrà essere espressamente indicato che in caso di incendio derivante da beni dell'Appaltatore la polizza dovrà prevedere che la copertura opererà a primo rischio e, nel caso in cui l'evento dannoso fosse derivante da mezzi di proprietà dell'Appaltatore la cui copertura RC preveda già il ricorso terzi da incendio, la presente opererà a secondo rischio ad integrazione della suddetta garanzia contenuta nella RC autoveicoli.

La polizza di assicurazione dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di "RINUNCIA ALLA RIVALSA" dell'Assicuratore nei confronti di CSEA.

POLIZZA D'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tale polizza dovrà essere emessa:

a favore di tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia del mercato del lavoro, l'Appaltatore ed il Subappaltatore si avvalgano nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;

ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;

ai sensi del Codice Civile;

per gli infortuni subiti da tutti i prestatori di lavoro, compresi quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (INAIL).

L'assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastofale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro ed un limite non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporale di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altre polizze assicurative con le caratteristiche sopraindicate.

Art. 22 – NORME CHE REGOLANO LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

Prima della stipula del contratto di appalto con il Consorzio, l'Appaltatore dovrà consegnare al medesimo le bozze delle polizze di assicurazione, come richiamate nei precedenti articoli del presente Capitolato.

Le polizze definitive saranno da consegnare al Consorzio prima dell'avvio del servizio.

Si stabilisce inoltre che, eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli Assicuratori, non potranno in alcun modo essere opponibili al Consorzio e pertanto tali importi rimarranno a totale carico dell'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell'appalto dandone comunicazione di conferma al Consorzio consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

Qualora, durante il periodo di durata del presente appalto, l'Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, l'Appaltatore si impegna a produrre al Consorzio il nuovo contratto di polizza, purché redatto in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato di appalto.

I contratti assicurativi non potranno essere annullati da parte dell'Appaltatore senza il preventivo benestare del Consorzio o quanto meno il Consorzio dovrà essere informato tempestivamente dei motivi dell'eventuale annullamento.

Nei contratti di assicurazione si dovrà prevedere con clausola specifica che gli Assicuratori si impegnino a comunicare al Consorzio il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, il Consorzio possa prendere le opportune decisioni, compresa, se necessario, la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 23 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio, entro 5 giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al servizio nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato dal Consorzio o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, il Consorzio ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Consorzio né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Consorzio pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Consorzio il quale non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il Servizio da esso svolto.

Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio e di ogni indennizzo. Il Consorzio rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.

Art. 24 - TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile.

L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza -collettive e individuali- adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

Il Consorzio ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.") determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. L'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto, le procedure di sicurezza in base alle quali il Consorzio aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del Contratto di appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dal D.U.V.R.I. e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio e di ogni indennizzo. CSEA rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale per l'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi, garantendo la presenza di personale idoneo, soggetto alla dovuta formazione, sufficiente per numero e qualifica per il regolare espletamento del servizio, in rapporto alle specifiche previste nelle schede allegate.

Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, dagli infortuni o altro, pertanto gli addetti dovranno essere in numero adeguato per le sostituzioni dovute ad assenze per qualsivoglia motivo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento.

In ogni caso dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge, essere formati gli addetti all'attuazione delle misure di primo soccorso e delle misure di prevenzione incendi, ed i mezzi dotati di idonei estintori, sottoposti a regolare manutenzione ed alle revisioni ai sensi di legge.

L'Appaltatore deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all'esecuzione dei servizi, sia cercando di ridurre la fatica fisica sia, e soprattutto, nel metterlo in condizioni di operare correttamente ed in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché di salvaguardare la dignità personale.

Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, sarà cura dell'Appaltatore provvedere con nuove assunzioni.

L'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore (compreso il personale di eventuali subappaltatori) contenente le generalità del lavoratore, fotografia formato tessera e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di notificare all'ufficio preposto, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, l'elenco del personale addetto, distinto per servizi e livelli d'inquadramento.

La ripetuta inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Impresa Appaltatrice possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. Si richiama al riguardo la nota n.

14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dagli organi preposti, si applica quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990, n. 146 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore (quali, a titolo d’esempio, quelli conseguenti alla ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro)

L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 105, del D.lgs. n. 50/2016).

L’Appaltatore, in quanto responsabile in solido con i subappaltatori, è altresì tenuto all’espletamento delle verifiche relativamente all’assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali da parte dei subappaltatori.

L’Appaltatore è responsabile, nei confronti del Consorzio, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti del Consorzio.

I lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto di appalto dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento ai sensi degli accordi Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012; si sottoporranno inoltre alla sorveglianza sanitaria coloro i quali sono soggetti a tale controllo ai sensi del Documento Valutazione dei Rischi redatto dalle imprese esecutrici per i servizi in oggetto ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 25 – SEDI E RECAPITI

L'Appaltatore al momento dell'affidamento del servizio e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009.

Art. 26 – CONTROVERSIE

In caso di controversia afferente all'applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 208 del Codice.

In tal caso, il Consorzio si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero di formulare esso stesso una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l'esecuzione dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 206 del Codice, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale civile di Cuneo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente Capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o da parte dei suoi collaboratori a per fini diversi da quelli previsti nel presente Capitolato.

Art. 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del d.lgs. 165/2001 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Art. 30 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto i seguenti documenti:

il presente CSA;

il disciplinare di gara

il DUVRI;

Art. 31 – NORMA FINALE

L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa regionale pro tempore vigente e a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso di subentro di altro soggetto al Consorzio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art.7 della l.r. 1/2018 se ed in quanto applicabile).

Il Responsabile del Procedimento
GABOARDI Geom. Paolo

